

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

111^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1988

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA,
del presidente SPADOLINI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti»
COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA		PRESIDENTE
Composizione	3	LAURIA (DC), <i>relatore</i>
DISEGNI DI LEGGE		ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.)
Discussione:		ZUFFA (PCI)
«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti» (962)		SIGNORELLI (MSI-DN)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:		POSTAL, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> 9, 13, 14
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante		* MARINUCCI MARIANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>
		MELOTTO (DC)
		* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)
		Votazione finale:
		«Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura» (301) <i>d'iniziativa del senatore Castiglione e di altri senatori;</i>

«Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale» (421) <i>d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori;</i>		Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1002:	
«Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale» (622)		PRESIDENTE	Pag. 90
Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo:		* DE CINQUE (DC)	90
«Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»:		Discussione e approvazione:	
* GALLO (DC), relatore	Pag. 19	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani» (1002) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	19	* DE CINQUE (DC), relatore	91 e passim
FILETTI (MSI-DN)	40	* FORTE (PSI)	95
VITALONE (DC)	43	BRINA (PCI)	99
ACONE (PSI)	46	CANDIOTO (Misto-PLI)	100, 124
BATTELLO (PCI)	48	SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ...	101, 123, 124
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	49	RUFFINO (DC)	122, 123
COVI (PRI)	52	CHIMENTI (DC)	124
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1001:		INTERROGAZIONI	
PRESIDENTE	54	Per la risposta scritta:	
MICOLINI (DC)	54	PRESIDENTE	125, 126
Discussione e approvazione:		SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.)	125
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» (1001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 1988	126
* MICOLINI (DC), relatore	55 e passim	ALLEGATO	
AGNELLI ARDUINO (PSI)	58	DISEGNI DI LEGGE	
FLORINO (MSI-DN)	59 e passim	Trasmissione dalla Camera dei deputati	128
* CARLOTTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	60, 71	Annunzio di presentazione	128
* PRANDINI, ministro della marina mercantile ..	62	Assegnazione	129
VECCHI (PCI)	70, 73, 76	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	129
SPETIĆ (PCI)	72	GOVERNO	
* PATRIARCA (DC)	79	Trasmissione di documenti	129
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	82	CORTE DEI CONTI	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	83	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	130
DISEGNI DI LEGGE		INCHIESTE PARLAMENTARI	
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1001:		Presentazione di proposte	130
FLORINO (MSI-DN)	87	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Annunzio	130, 134, 135
		<hr/>	
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Invito il senatore Ruffino ad illustrarli.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, procederò ad una brevissima, quasi telegrafica illustrazione degli emendamenti. I colleghi non me ne vorranno se torno su un tema che mi è caro: quello relativo alla denuncia ed alla revisione delle aliquote per le successioni e per le donazioni che, grazie al disegno di legge presentato da me e da altri senatori nella passata legislatura, ha dato luogo alla legge 17 dicembre 1986, n. 880. Questo provvedimento rappresenta un primo e decisivo passo in avanti in una materia certamente complessa e tormentata. Infatti tutti quanti abbiamo convenuto che la tassa di successione, in base alla legge del 1975, rappresentava una imposta vessatoria e ingiusta contro le famiglie e contro il risparmio.

L'emendamento che ho presentato riprende questo tema e dà atto, per la verità, che la Camera dei deputati ha approvato all'articolo 12 una modifica in virtù della quale la valutazione catastale automatica viene estesa anche alle successioni che si sono aperte o alle donazioni che si sono verificate prima del 1° luglio 1986, perché il problema di fondo della legge sulla revisione delle successioni è che ha stabilito il termine del 1° luglio 1986 senza dare la possibilità di una diversa valutazione della imposta per il periodo precedente, creando con ciò un trattamento discriminatorio nei confronti delle successioni che si erano aperte antecedentemente al 1° luglio 1986.

Le commissioni tributarie, dimostrando saggezza e razionalità, hanno già risolto il problema che è stato definito dalla Camera dei deputati, perchè tutte le commissioni tributarie, a quanto mi risulta, in Italia, hanno già deciso di applicare autonomamente la valutazione catastale automatica indipendentemente da questa legge che viene di fatto a concretizzare una ipotesi che si è già verificata. Il collega relatore, che è stato così bravo nella esposizione della sua relazione, e il collega Candioto conoscono perfettamente la verità di questa affermazione. Viceversa, vi è ancora un dato che lascia parecchia disparità di trattamento e per questo basterebbe vedere i giornali e le valanghe di lettere che arrivano ai giornali, i prospetti pubblicati su «Il Sole-24 ore» per determinare, nel caso di successione e donazioni apertesi prima del 1° luglio 1986, delle situazioni di gravissima disparità. Ho dei prospetti (ma li risparmio ai colleghi che tenacemente sono rimasti a trattare la questione), dai quali tuttavia emerge una disparità di trattamento veramente grave.

Per questo ho presentato i due emendamenti, con uno dei quali si propone la riduzione del 30 per cento dell'imposta dovuta per le successioni anteriori non ancora definite. È questo il senso dell'emendamento 12.2, più sostanziale e più significativo, assieme all'emendamento 12.1, che dispone che: «La dichiarazione deve essere presentata o spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione». Infatti, con una disposizione molto strana, gli uffici del registro non accettano le dichiarazioni presentate a mezzo servizio postale con avviso di ricevimento.

Un'ultima osservazione e concludo. Debbo riconoscere che la Commissione bilancio agisce a compartimenti stagni, perchè ha espresso un parere sul complesso del provvedimento sostenendo che non solo non vi è riduzione delle entrate, ma addirittura vi è una eccedenza di entrate rispetto alle previsioni. Quindi la Commissione bilancio ha salutato con favore questo

provvedimento; c'è il parere firmato dal collega Cortese in cui si parla di una eccedenza di entrate. Mi domando adesso, per una questione così modesta, perchè tutti sanno che le entrate derivanti dalle aliquote sulle imposte di successione e donazione sono estremamente modeste e comportano entrate modestissime, come si possa dare un parere così categoricamente negativo; è una domanda alla quale credo sia difficile dare una risposta adeguata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo emendamento (a parte il fatto che una approvazione in questa sede provocherebbe la mancata conversione del decreto-legge), devo dire che mi sembra soltanto un miglioramento tecnico delle modalità di presentazione e non mi pare che sussistano motivi di bilancio.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, credo che forse si potrebbe avere anche un gettito maggiore perchè il contribuente potrebbe essere invogliato alla definizione delle successioni e delle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986.

Comunque, data la situazione, pur esprimendo parere favorevole nel merito, vorrei invitare il collega Ruffino a ritirarli ed eventualmente a trasformarli in ordine del giorno.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il senatore Ruffino pone un problema molto importante con il secondo emendamento in questione, che il Governo non mancherà di valutare e che peraltro nel passato ha già valutato, come risulta dalla discussione che si è svolta sul provvedimento che riguardava le successioni. Il primo emendamento, come giustamente sottolineava il relatore, è di carattere tecnico. Se però dovessimo approvare i due emendamenti, il decreto-legge decadrebbe: è questa la ragione per la quale, a nome del Governo, invito il senatore Ruffino a ritirare gli emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno che il Governo valuterà con la dovuta attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, lei ha ascoltato sia il parere del relatore che quello del rappresentante del Governo. Tali interventi le ricordavano che il decreto-legge scade alle ore 24 di oggi. Intende quindi accogliere l'invito che le è stato rivolto?

RUFFINO. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo e trasformo i due emendamenti nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nel convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani,

impegna il Governo a valutare la necessità di presentare un apposito provvedimento che preveda:

a) per le successioni apertesi e per le donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986 per le quali non sia intervenuto il definitivo

accertamento del valore imponibile e sia comunque pendente ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta, uno sconto del 30 per cento dell'imposta effettivamente dovuta;

b) di ritenere valida la presentazione della denuncia di successione spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento entro 6 mesi dall'apertura della successione».

9.1002.4

RUFFINO

CHIMENTI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

CANDIOTO. Signor Presidente, anche io aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Su tale ordine del giorno invito il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere.

DE CINQUE, *relatore*. Il mio parere è favorevole, signor Presidente.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12-bis.

1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Articolo 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in